Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 19 giugno 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 9 aprile 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1964
registro n. 49 Difesa-Esercito, foglio n. 240

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione di quella al merito di guerra già loro conferita da Comandi mobilitati per atti specifici di valore compiuti in combattimento durante la guerra 1915-1918:

Determinazione del Comando della III Armata in data 2 maggio 1919:

CAMPANA Giuseppe, nato a Gandino (Bergamo) il 29 agosto 1896, soldato 4° Reggimento genio pontieri. — Per più di un anno a contatto col nemico, partecipava ai vari combattimenti sostenuti dal proprio reparto, dando sempre prova di serenità d'animo e sprezzo del pericolo. — Isonzo-Piave, maggio 1917 - ottobre 1918.

Determinazione del Comando XVI Corpo d'Armata in data 15 *settembre* 1918:

EGOLI Adalgiso, nato a Trasquera (Novara) il 27 febbraio 1891, maresciallo Reggimento cavalleggeri di Catania. — Per le prove di coraggio e di ardimento date in combattimento. — Vojussa (Albania), luglio-agosto 1918.

Determinazione del Comando XXVII Corpo d'Armata in data 11 *gennaio* 1919:

GRASSI Guglielmo Luigi, nato a Borsano (Varese) il 5 settembre 1897, sottotenente 94° Reggimento fanteria (ora ten. col. f. cpl. in congedo assoluto). — Sotto intenso fuoco avversario, con calma e sprezzo del pericolo riusciva a stabilire i collegamenti fra i vari reparti e a recapitare ordini contribuendo validamente al successo dell'azione. — Mosnigo, 29 ottobre 1918.

Determinazione del Comando della 36ª Divisione in data 28 *agosto* 1920:

LOLLAI Giuseppe, nato a Bonorva (Sassari) il 20 febbraio 1897, sottotenente Comando 36ª divisione (ora col. f. ris.). — Ufficiale addetto al comando truppe di occupazione in Valona, durante un periodo molto critico per la difesa della città, assolse i suoi compiti con spirito di abnegazione e con ardimento. — Valona (Albania), 28 agosto 1920.

Determinazione del Comando dell'VIII Corpo d'Armata in data 15 *agosto* 1918:

OTTOLINI Enrico, nato a Milano l'8 agosto 1895, caporale 14° Reggimento artiglieria da campagna (ora sottotenente pilota cpl. in congedo assoluto). — In zona d'operazioni dall'inizio della guerra, si distinse in varie circostanze per coraggio ed ardimento. Noncurante dell'intenso fuoco nemico, si adoperò a trarre in salvo, da una piazzuola colpita, tre suoi compagni feriti. Successivamente si prodigò a spegnere, in una piazzuola, l'incendio provocato dal tiro nemico e ad allontanare le munizioni dalla vicina riservetta, evitando così la esplosione di esse. — Merna-Carso, agosto-settembre 1917.

Determinazione del Comando VI Corpo d'Armata in data 1° *agosto* 1918:

ROBOTTI Domenico, nato a Solero (Alessandria) il 26 aprile 1892, sergente maggiore 41° Reggimento fanteria (ora ten. f. cpl. in congedo assoluto). — Per l'eroico comportamento tenuto in combattimento. — Monte Grappa, 15 giugno 1918.

Determinazione del Comando XVI Corpo d'Armata in data 12 *dicembre* 1918:

TENTI Giulio, nato ad Arezzo il 20 settembre 1895, sottotenente 119ª Compagnia telegrafisti (ora I capitano genio cpl. in congedo assoluto). — Addetto alle trasmissioni di una colonna operante, con opera instancabile, noncurante dell'intenso fuoco dell'artiglieria nemica, seppe mantenere in piena efficienza le varie linee telefoniche. — Berat, 9 luglio 1918.

(4893)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1964, n. 408.

Estinzione dell'Opera stabiese per i mutilati di guerra, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli).

N. 408. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera stabiese per i mutilati di guerra, con sede in Castellammare di Stabia, viene estinta ed il suo patrimonio netto devoluto all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 131. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1964, n. 409.

Approvazione del nuovo statuto della Società per la cremazione dei cadaveri, con sede in Savona.

N. 409. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene approvato il nuovo statuto della Società per la cremazione dei cadaveri, con sede in Savona, via Filippo Busserio n. 2.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 146. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1964, n. 410.

Autorizzazione all'Ente provinciale per il turismo di Treviso ad acquistare, in proprietà, la casa del Giorgione, sita in Castelfranco Veneto (Treviso).

N. 410. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Ente provinciale per il turismo di Treviso viene autorizzato ad acquistare, in proprietà, la casa del Giorgione, sita in Castelfranco Veneto, via Duomo, per allestirvi un museo giorgionesco.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 162. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1964, n. 411.

Autorizzazione all'Università di Camerino ad acquistare un complesso immobiliare, sito in Camerino (Macerata).

N. 411. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Camerino viene autorizzata ad acquistare dal Monastero del Terzo ordine regolare Carmelitano e dal comune di Camerino un complesso immobiliare di metri quadrati 7905 sito in Camerino, via Viviano Venanzi, al prezzo complessivo di L. 61.878.500, come da relazione dell'Ufficio tecnico erariale di Macerata in data 22 maggio 1963.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 139. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1964, n. 412.

Autorizzazione alla Società per la cremazione dei cadaveri, con sede in Milano, ad accettare una eredità.

N. 412. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Società per la cremazione dei cadaveri, con sede in Milano, piazza Erculea n. 9, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore, con testamento olografo 20 luglio 1960, pubblicato il 19 dicembre 1961 per notar Giuseppe Gallizia di Milano, dalla sig.ra Solari Carolina ved. Terzi, e consistente nella metà di un appartamento di due locali e servizi, sito in Milano, via del Caravaggio n. 14 e nella somma di L. 272.150, proveniente dalla vendita di oggetti rinvenuti nell'appartamento.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 137. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1964.

Ammasso volontario delle lane tessili della tosa 1964, assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa attraverso l'ammasso volontario, a favorire in particolare la raccolta delle piccole partite di lana, al fine di agevolarne, con la formazione di lotti omogenei, il collocamento a prezzi più remunerativi per i produttori medesimi;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, tra l'altro, disposizioni circa la concessione di contributi statali sia negli interessi sui prestiti contratti da Enti ed Associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti ai conferenti all'ammasso, che nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state stabilite le direttive d'intervento ai sensi dell'art. 3 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuto che in relazione all'entità della produzione lanaria, è opportuno concedere i contributi suddetti per l'ammasso volontario di un quantitativo di lane tessili fino a 2 milioni di chilogrammi;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico Ente che disponga di adeguate attrezzature in tutte le Provincie interessate alla produzione lanaria e sia assoggettato istituzionalmente al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la domanda della Federazione italiana dei Consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuto che l'Ente richiedente, per la capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello

Stato nelle spese complessive per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle lane tessili della tosa 1964, fino a 2 milioni di chilogrammi di prodotto.

Art. 2.

L'ammasso volontario delle lane tessili — da attuare nelle tradizionali zone di produzione — secondo le direttive che saranno stabilite dalla Commissione centrale di cui al successivo art. 8, è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, in accordo e con la collaborazione dell'Associazione nazionale della pastorizia.

I rapporti tra i due Enti suindicati saranno regolati mediante apposita convenzione approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari provinciali, è autorizzata ad avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali, nonchè di attrezzature di enti agrari e di cooperative di produttori, da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione nella misura del 90 %;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura del 4 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di lire 283 milioni. Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a)* verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di 283 milioni di lire.

Art. 4.

La misura degli acconti da corrispondere ai conferenti non dovrà essere inferiore all'80 % del valore di mercato delle lane, determinato convenzionalmente dalla Commissione centrale, di cui al successivo articolo 8.

Il finanziamento per la corresponsione di tali anticipazioni deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzione con istituti di credito ad un tasso non superiore al tre per cento netto in più del tasso ufficiale di sconto.

Lo schema di tipo di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Gli interessi sulle anticipazioni sono posti a carico dei singoli conferenti in relazione all'entità dell'anticipazione ottenuta, alla data in cui è stata incassata, nonchè alla valuta media del ricavo dell'intero quantitativo ammassato.

Eventuali interessi creditori saranno conteggiati a favore dei conferenti, a termini delle predette convenzioni, al tasso massimo consentito dall'accordo interbancario.

Art. 5.

In ogni Provincia, ove viene attuato l'ammasso volontario delle lane tessili della tosa 1964, è istituita una Commissione provinciale nominata dal prefetto, e così composta:

dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;

da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla sua Amministrazione;

da un rappresentante del Consorzio agrario provinciale;

da un rappresentante dell'Associazione provinciale della pastorizia.

Detta Commissione ha il compito di:

a) assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento e la conservazione del prodotto;

b) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra l'Ente gestore e conferente in ordine alle operazioni di ammasso e all'apprezzamento del prodotto conferito. In questo ultimo caso si procederà al prelievo di 4 campioni di 500 grammi ciascuno che verranno controfirmati dal magazziniere e dal conferente, sigillati alla presenza di questo ultimo e inviati: uno al magazziniere; uno al conferente; due alla sede del Consorzio agrario competente, che ne invierà uno alla predetta Commissione provinciale per dirimere la controversia.

Qualora il giudizio della Commissione non venga accettato da una delle parti, il quarto campione dovrà essere rimesso, a cura del Consorzio agrario provinciale, all'Istituto sperimentale zootecnico di Roma per un ulteriore giudizio, il cui risultato sarà riconosciuto definitivo ed inappellabile da entrambe le parti.

Art. 6.

Le condizioni generali in base alle quali l'Ente gestore regola le varie operazioni di ammasso e di vendita del prodotto, nonchè i rapporti con i conferenti, sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tali condizioni sono riportate a tergo della domanda di partecipazione all'ammasso e devono essere accettate da ciascun conferente.

Art. 7.

La lana è apprezzata (resa e classifica), all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato, da una Commissione provinciale di apprezzamento, nominata dallo Ispettorato provinciale dell'agricoltura, così composta:

da un esperto non armentario, che la presiede;

da un rappresentante dei conferenti;

da un rappresentante del Consorzio agrario provinciale.

Al conferente viene rilasciato un bollettino di conferimento, nel quale debbono essere specificati la qualità, il colore, lo stato (sudicio o saltato), il peso netto, il numero delle balle, il tipo e la resa media della lana consegnata e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere l'anticipazione presso uno degli sportelli degli Istituti bancari incaricati del pagamento.

I conferimenti delle lane all'ammasso volontario possono essere effettuati entro e non oltre il 31 agosto 1964.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste è istituita una Commissione centrale per l'ammasso volontario della lana composta da:

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente;

un rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari;

due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria;

un rappresentante dell'Associazione nazionale della pastorizia;

un rappresentante dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

Detta Commissione ha il compito di:

a) ripartire il quantitativo ammassabile di cui all'art. 1 del presente decreto tra le diverse Provincie di produzione;

b) stabilire il valore medio di mercato delle lane ai fini della misura degli acconti da corrispondere ai conferenti a termini del precedente art. 4;

c) assistere l'Ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso nelle Provincie in cui esso viene effettuato;

d) stabilire le direttive di massima per la vendita del prodotto conferito e per le eventuali preliminari lavorazioni del prodotto al fine di agevolarne il collocamento;

e) risolvere inappellabilmente, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere tra Ente gestore e conferenti nell'interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

f) esaminare e controllare il rendiconto finale di gestione.

Art. 9.

Ai fini dell'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 3 la Federazione italiana dei consorzi agrari deve:

a) fornire entro la data del 31 ottobre 1964, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni gli elementi necessari a stabilire, il costo pro quintale delle spese complessive di gestione (raccolta, accentramento, custodia, conservazione, apprezzamento, assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto, consegna agli acquirenti e spese generali di amministrazione), nonchè di quelle di trasporto al lavatoio, ricevimento, cernita e lavaggio nel caso che, a seguito di preventiva autorizzazione della Commissione centrale di cui all'art. 8 del presente decreto, venga effettuata tale operazione;

b) dimostrare a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

c) fornire per ogni Provincia l'elenco nominativo dei conferenti, vistato dai presidenti delle Commissioni provinciali di cui all'art. 5 con l'indicazione del quantitativo di lana da ciascuno conferito.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'Ente gestore, ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso, istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 10.

Sulla lana conferita all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 11.

Ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi — maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 3 e al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione — verrà ripartito tra i conferenti, in base alla qualità e alle caratteristiche delle singole partite conferite.

Per consentire che all'atto della ripartizione dell'ammontare dei ricavi ai conferenti, possano essere corrisposti ai conferenti stessi i contributi di cui all'art. 3 la Federazione italiana dei consorzi agrari potrà chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste acconti pari all'ammontare dei contributi spettanti dopo che saranno state determinate le spese di gestione ai sensi dell'art. 9, lettera *a*).

Art. 12.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione dell'ammasso volontario.

Art. 13.

Ultimate le vendite del prodotto ammassato, la Federazione italiana dei consorzi agrari presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto nazionale della gestione dell'ammasso volontario, distinto per Provincia.

In tale rendiconto, che sarà preventivamente esaminato dalla Commissione centrale di cui al precedente art. 8 e sottoposto al parere della Commissione consultiva centrale di cui al precedente art. 9 dovranno essere indicati: i quantitativi di lane conferiti e venduti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 14.

Per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto è impegnata la somma di L. 283 milioni sul cap. 140 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1963-64.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1964

Il Ministro: Ferrari Aggradi

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1964
Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 293

(4890)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1964.
Concessioni di importazione temporanea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1963 (registro n. 35, foglio n. 346);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 25 marzo 1964;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 18 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 3 dicembre 1963:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acetone, basi piridiche, nitrato e cloridrato di guanidina, tiourea tecnica, piridina pura, anidride succinica, per la produzione di sulfamidici (con validità fino al 13 maggio 1964)	14 maggio 1964	13 novembre 1964
2. Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi domestici e agricoli, liquidi e in polvere (con validità fino al 13 maggio 1964)	14 maggio 1964	13 novembre 1964
3. Cellophane tipo Zenith, in fogli e in nastri, anche avvolti in bobine, per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (con validità fino al 14 maggio 1964)	15 maggio 1964	14 novembre 1964
4. Datteri freschi o secchi, per essere sottoposti a disinfezione e/o maturazione artificiale, lavorazione e impacco (con validità fino al 21 maggio 1964)	22 maggio 1964	21 novembre 1964
5. Fluido adesivo termoindurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freni di autoveicoli (con validità fino al 9 maggio 1964)	10 maggio 1964	9 novembre 1964
6. Glicerina nitrabile e monoglicole etilenico puro per nitrazione, per la fabbricazione di esplosivi (con validità fino al 17 maggio 1964)	18 maggio 1964	17 novembre 1964
7. Juta greggia, per la fabbricazione di micce (con validità fino al 17 maggio 1964)	18 maggio 1964	17 novembre 1964
8. Materiali metallici e non metallici, anche in pezzi finiti, da utilizzare nelle costruzioni di aerodine e loro parti (con validità fino al 6 maggio 1964)	7 maggio 1964	6 novembre 1964
9. Materiali vari (e precisamente: palloncini di vetro per lampadine elettriche, polvere fluorescente per tubi fluorescenti, lacca P e S concentrata), per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo e lampadine elettriche (con validità fino al 17 maggio 1964)	18 maggio 1964	17 novembre 1964
10. Matrici di film, dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, occorrenti per la stampa di copie positive a colori col sistema tecnicolor (con validità fino al 17 maggio 1964)	18 maggio 1964	17 novembre 1964
11. Merci protestate dall'acquirente all'estero e rispedite al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisioni, tarature e simili (con validità fino al 2 maggio 1964)	3 maggio 1964	2 novembre 1964

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
12. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli ad autotelaio o « chassis » (con validità fino al 2 maggio 1964)	3 maggio 1964	2 novembre 1964
13. Negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo una copia, con o senza guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, da impiegare per la stampa diretta di copie positive per lo sfruttamento sul mercato italiano oppure per la produzione di internegativi e controtipi di film, sia in colore che in bianco e nero (con validità fino al 2 maggio 1964)	3 maggio 1964	2 novembre 1964
14. Olio di anilina, carbone attivo e dicloroetano, per la fabbricazione di acido ascorbico e sulfamidici in genere (con validità fino al 21 maggio 1964)	22 maggio 1964	21 novembre 1964
15. Olio minerale lubrificante, raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 20°C superiore a 2 Engler, con viscosità a 50° non inferiore a 1,6 Engler oppure con viscosità a 100° non inferiore a 1 Engler, per la fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 27 maggio 1964)	28 maggio 1964	27 novembre 1964
16. Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno dal peso non inferiore a kg. 80, per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera, ed altresì in recipienti di legno (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a kg. 50) (con validità fino al 14 maggio 1964)	15 maggio 1964	14 novembre 1964
17. Pali di legno allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 maggio 1964)	14 maggio 1964	13 novembre 1964
18. Pelli non buone da pellicceria, gregge, e pelli conciate senza pelo, per la fabbricazione di calzature, nonchè di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria in genere (con validità fino al 14 maggio 1964)	15 maggio 1964	14 novembre 1964
19. Pesci preparati o conservati in recipienti di lamiera dal peso minimo di kg. 1, per essere rilavorati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 14 maggio 1964)	15 maggio 1964	14 novembre 1964
20. Tastini di acetilcellulosa, per essere applicati su macchine da scrivere (con validità fino al 3 maggio 1964)	4 maggio 1964	3 novembre 1964
21. Tetraetile di piombo, per essere miscelato con prodotti petroliferi nazionali o nazionalizzati (con validità fino al 9 maggio 1964)	10 maggio 1964	9 novembre 1964

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1964

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1964
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 73. — BAJOCCHI

(4873)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1964.
Revoca dell'autorizzazione concessa al Consorzio agrario provinciale di Padova ad esercitare le succursali di Conselve, Este, Montagnana, Piombino Dese e Piove di Sacco del proprio Magazzino generale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1949, con il quale il Consorzio agrario provinciale di Padova è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un Magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Padova e succursali in varie località della provincia di Padova;

Viste le dichiarazioni in data 1° aprile 1964, con le quali il predetto Consorzio rinuncia all'esercizio delle succursali di Conselve, Este, Montagnana, Piombino Dese e Piove di Sacco, di cui al citato decreto 3 agosto 1949;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova con nota n. 11661 dell'8 aprile 1964;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione concessa al Consorzio agrario provinciale di Padova per l'esercizio delle succursali del Magazzino generale site in Conselve, Este, Montagnana, Piombino Dese e Piove di Sacco, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1949.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(4874)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1964.
Approvazione dell'elenco dei titoli accademici spagnoli ritenuti equipollenti ai corrispondenti titoli accademici italiani.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 3 gennaio 1957, n. 8, con la quale è stato ratificato l'Accordo culturale tra l'Italia e la Spagna, firmato a Roma l'11 agosto 1955;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960, n. 859;

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visti i processi verbali della Commissione mista per l'applicazione dell'Accordo di cui trattasi;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Considerata l'opportunità di provvedere all'applicazione dell'Accordo per quanto concerne l'equivalenza tra i titoli accademici;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il seguente elenco di titoli finali accademici spagnoli, che, ove siano integrati con gli esami previsti dal successivo art. 2, sono equipollenti a titoli accademici italiani:

TITOLI ACCADEMICI SPAGNOLI	TITOLI ACCADEMICI ITALIANI
Licenciatura y doctorado en:	
Ciencias fisicas . . .	Laurea in fisica
Ciencias quimicas .	Laurea in chimica oppure laurea in chimica industriale (1)
Matemàticas	Laurea in matematica
Ciencias biològicas .	Laurea in scienze naturali oppure laurea in scienze biologiche (1)
Ciencias geològicas .	Laurea in scienze naturali oppure laurea in scienze geologiche (1)
Farmacia	Laurea in farmacia
Medicina	Laurea in medicina e chirurgia
Derecho	Laurea in giurisprudenza
Filosofia	Laurea in filosofia
Historia	Laurea in lettere, indirizzo classico oppure indirizzo moderno (1)
Historia de América	Laurea in lettere, indirizzo moderno
Filologia clàsica . .	Laurea in lettere, indirizzo classico
Filologìa semìtica .	Laurea in lettere, indirizzo moderno oppure laurea in lingue e letterature straniere moderne, indirizzo orientale (1)
Filologìa romànica .	Laurea in lettere, indirizzo moderno
Filologia moderna .	Laurea in lettere, indirizzo moderno oppure laurea in lingue e letterature straniere moderne, indirizzo europeo oppure laurea in linque e letterature straniere (1)
Pedagogia	Laurea in pedagogia
Ciencias polìticas . .	Laurea in scienze politiche
Ciencias econòmicas .	Laurea in economia e commercio
Veterinaria	Laurea in medicina veterinaria

(1) A seconda degli esami che saranno sostenuti e della tesi che sarà discussa ai sensi dell'art. 2 del decreto.

Art. 2

I « licenciados » e i « doctores » delle Università spagnole potranno ottenere in una Università o Istituto universitario italiano il titolo accademico corrispondente, mediante redazione e discussione di una tesi e previo superamento degli esami rispettivamente in due materie per i « licenciados » ed in una materia per i « doctores », da determinarsi col consenso della Facoltà competente.

Art. 3

Coloro che intendano conseguire il corrispondente titolo accademico italiano ai sensi del precedente articolo 2, dovranno presentare documentata domanda per il tramite del Ministero degli affari esteri, il quale, accertata l'esistenza delle condizioni per il riconoscimento, provvederà ad inoltrare la domanda stessa all'Università o Istituto di istruzione superiore prescelto dall'interessato.

Per i cittadini italiani il riconoscimento del titolo accademico spagnolo è subordinato al possesso di un titolo di scuola secondaria italiana, che, a norma del vigente ordinamento didattico universitario, sia valido per l'ammissione al corrispondente corso di laurea italiano, ovvero, nel caso di residenza all'estero, di uno dei titoli secondari spagnoli elencati nel decreto ministeriale 31 agosto 1963, che sia valido, a norma del vigente ordinamento didattico universitario, per l'ammissione al corso degli studi universitari seguiti in Spagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1964

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per gli affari esteri
SARAGAT

(4840)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1964.
Autorizzazione alla Società « Fiduciaria Milanese S.p.A. », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fiduciaria Milanese S. p. A. », con sede in Milano, piazza Meda n. 3, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetti;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla Società stessa;

Decreta:

La Società « Fiduciaria Milanese S. p. A. », con sede in Milano, piazza Meda n. 3, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1964

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MEDICI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
REALE

(4876)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1964.
Nuovi prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1950, registro n. 6 Finanze, foglio n. 245;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1950, registro n. 25 Finanze, foglio n. 259;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1953, registro n. 26 Finanze, foglio n. 108;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1956, registro n. 11 Finanze, foglio n. 352;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1957, registro n. 29 Finanze, foglio n. 211;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1959, registro n. 35 Finanze, foglio n. 325;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1961, registro n. 10 Finanze, foglio n. 064;

Viste le proposte fatte con verbale del 23 maggio 1964 dalla Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 19 giugno 1964 il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi è stabilito come segue:

Condizionamenti normali

1) Scatola di cartone con 100 cerini normali al sesquisolfuro di fosforo	L.	50
2) Scatola di cartone con 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	»	50
3) Scatola di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	»	25
4) Bustina di cartoncino dorato con 20 cerini grossetti al fosforo amorfo	»	25

5) Scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese normale L. 25

6) Scatola di legno con 50 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese ridotto » 25

7) Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata » 65

8) Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo » 50

9) Rotolo con 100 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo » 100

10) Rotolo con 300 fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo » 250

11) Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto » » 750

12) Bustina di cartone con 28 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva » 20

13) Bustina doppia di cartone con 48 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva » 30

14) Busta pubblicitaria di cartoncino con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva » 50

15) Bustina di cartone con 20 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva » 25

16) Busta, astuccio o gamella di carta con 100 fiammiferi di legno solforato al sesquisolfuro di fosforo » 25

17) Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro denominati « Familiari » » 30

Condizionamenti speciali

18) Pacchetto contenente 20 scatolette con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominati « Carte da gioco » » 650

19) Pacchetto in cellofane contenente 12 scatole di cartone, con vignette in tricromia, ciascuna di 100 cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo » 650

20) Pacchetto in cellofane contenente 10 scatolette di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo denominati tipo « Augurale » » 300

21) Pacchetto in cellofane contenente 4 bossoli con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia argentata denominati tipo « Turismo » . » 400

22) Pacchetto in cellofane contenente 6 bossoli con 100 fiammiferi di legno paraffinati al sesquisolfuro di fosforo con capocchia dorata denominati tipo « Turismo » . . . » 600

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1964
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 275. — BAIOCCHI

(5019)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica pediatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Univerità di Bari, è vacante la cattedra di clinica pediatrica, alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4994)

Avviso di smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Berardina Taliento, nata a Roccarainola (Napoli) il 6 gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciatole dalla Università di Napoli il 30 maggio 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4825)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Annullamento di trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona demaniale marittima sita nel comune di Civitanova Marche.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 29 maggio 1964 è stato annullato il precedente decreto interministeriale in data 31 agosto 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 22 settembre 1960, n. 233, con il quale venne dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato la zona della superficie di mq. 1510 sita nella spiaggia di Porto Civitanova, riportata in catasto al foglio n. 17, particelle numeri 345-*e*, 853-*d* del comune di Civitanova Marche.

(4882)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare dall'Amministrazione comunale di Senigallia (Ancona) un terreno sito in Senigallia, nonchè accettare dall'Amministrazione stessa un contributo di L. 4.000.000.

Con decreto ministeriale n. 300.15/61337 del 10 giugno 1964, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata:

1) ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Senigallia (Ancona) di un terreno sito in Senigallia, del periziato valore di L. 14.990.000, della superficie di mq. 1499, distinto in catasto alla Sezione C, foglio VIII, mappale 155 sub *B*, confinante a sud-ovest con via Campo Boario e sugli altri tre lati con restante proprietà comunale da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino;

2) ad accettare dall'Amministrazione comunale stessa un contributo di L. 4.000.000, che verranno erogati in 6 annualità a partire dalla data di inizio di attività dell'Istituto suddetto.

(4918)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad acquistare dall'Amministrazione comunale di Grado (Gorizia) al prezzo simbolico di L. 1000 un terreno sito in Grado, nonchè ad accettare dalla stessa Amministrazione un contributo di L. 5.000.000.

Con decreto ministeriale n. 300.15/61338 del 10 giugno 1964, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata:

1) ad acquistare dall'Amministrazione comunale di Grado (Gorizia), al prezzo simbolico di L. 1000, un terreno sito in Grado del periziato valore di L. 7.092.000 della superficie di mq. 1773, distinto in catasto fondiario di Monfalcone al foglio mappale n. 42 (isola della « Schiusa ») particella 202/385 *B*, da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino;

2) ad accettare dalla stessa Amministrazione comunale un contributo di L. 5.000.000, il cui versamento è subordinato all'inizio dei lavori della nuova opera.

(4919)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente e nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5863, in data 9 giugno 1964, il geom. Giuseppe Bertuccio è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina e l'avv. Nicola Capria è stato nominato vice presidente dell'Ente stesso.

(4922)

Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5427 in data 11 giugno 1964, il dott. ing. Luigi Bendina è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Avellino per la durata di mesi quattro.

(4899)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione, ex sede di un fossato di scolo, in comune di Treviso.

Con decreto 6 maggio 1964, n. 500/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione, ex sede di un fossato di scolo, segnato nel catasto, Sez. L, del comune di Treviso, al foglio n. 1, mappali 155 ½ (mq. 1280) e 295 ½ (mq. 870) di complessivi mq. 2150, ed indicato nella planimetria rilasciata il 17 aprile 1963, in scala 1 : 2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4901)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di reliquati del vecchio alveo dello scolo Dugal Terrazzo, in comune di Terrazzo (Verona).

Con decreto 6 maggio 1964, n. 501/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di reliquati del vecchio alveo dello scolo Dugal Terrazzo, segnati nel catasto del comune di Terrazzo (Verona), al foglio n. 1, mappali 10 ½ (mq. 380); 11 ½ (mq. 1360); 24 ½ (mq. 25); al foglio VI, mappali 8 1/3 (mq. 415); 8 ½ (mq. 150); 12 1/3 (mq. 140); 73 1/3 (mq. 760); 73 ½ (mq. 240); al foglio VIII, mappali 98 ½ (mq. 540); 125 1/3 (mq. 24); 125 1/3 (mq. 480); 126 1/3 (mq. 76); al foglio XIII, mappale 223 1/3 (mq. 270), di complessivi mq. 4860, ed indicati nella planimetria rilasciata il 16 luglio 1963, in scala 1 : 2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Verona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4902)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreni reliquati dalla rettifica del canale Ceresone, in comune di Gazzo Padovano (Padova).

Con decreto 6 maggio 1964, n. 502/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreni, reliquati dalla rettifica del canale Ceresone, segnati nel catasto del comune di Gazzo Padovano, al foglio VII, sezione *A*, mappali 136, 137, 17, 138, 19, 123, 135, 139, 124, 9; 28, 147, 146, 144, 148, 149 e 151, di complessivi Ha 1.62.67, ed indicati nella planimetria rilasciata il 9 ottobre 1962, in scala 1 : 2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Padova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4903)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del torrente Marinella, in comune di Campi Bisenzio (Firenze).

Con decreto 6 maggio 1964, n. 494/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del torrente Marinella, segnato nel catasto del comune di Campi Bisenzio (Firenze), al foglio 2, mappale 134 (mq. 240), al foglio 6, mappale 512 (mq. 1320), di complessivi mq. 1560, ed indicato nella planimetria rilasciata il 27 agosto 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Firenze, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4904)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in sponda destra del fiume Meschio, in comune di Vittorio Veneto (Treviso).

Con decreto 6 maggio 1964, n. 495/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in sponda destra del fiume Meschio, segnato nel catasto del comune di Vittorio Veneto (Treviso), Sezione *B*, al foglio XVIII, mappale 694, di mq. 100, ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 luglio 1963, in scala 1 : 2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4905)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno lungo la sponda destra del fiume Meschio, in comune di Cordignano (Treviso).

Con decreto 6 maggio 1964, n. 498/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita lungo la sponda destra del fiume Meschio, segnata nel catasto del comune di Cordignano (Treviso), al foglio n. 4, mappale 135, di mq. 132, ed indicata nella planimetria rilasciata il 13 luglio 1963, in scala 1 : 1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4908)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte del canale di scolo Cà Mello, in comune di Porto Tolle (Rovigo).

Con decreto 4 dicembre 1963, n. 497/64/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno facente parte del canale di scolo Cà Mello, in comune di Porto Tolle (Rovigo), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 38, mappale 150, al foglio 39, mappali 150 e 43 ½; al foglio n. 50, mappale 8 ½; al foglio n. 51, mappale 9 ½ ed al foglio n. 52, mappale 5 ½, di complessivi Ha 2.22.70 ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 gennaio 1961, in scala 1 : 4000, dall'Ufficio tecnico erariale di Rovigo, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4907)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 9 aprile 1964 registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1964 registro n. 49 Difesa-Esercito, foglio n. 233.

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto presidenziale 4 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1963, registro n. 65 Difesa-Esercito, foglio n. 186 - Bollettino ufficiale 1963, dispensa 48, pag. 4020:

Airoli Camillo, da Cisliano (Milano). Il cognome viene così rettificato: Arioli.

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 76 - Bollettino ufficiale 1916, dispensa 73, pag. 4008:

Campoli Diego, da Reggio Calabria, caporal maggiore, reggimento fanteria, numero di matricola 33619. Il cognome viene così rettificato: Campolo.

Regio decreto 18 marzo 1923, registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1923, registro n. 253 Guerra, foglio n. 278 - Bollettino ufficiale 1923, dispensa 19, pag. 915):

Cecconi Delfo, da Montepulciano (Siena), sottotenente cpl. reggimento fanteria. Il luogo di nascita viene così rettificato: Pesaro.

Regio decreto 30 settembre 1938, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1938, registro n. 30 A. Ital., foglio n. 79 - Bolettino ufficiale 1939, dispensa 29, pag. 2374:

Parazzi Giuseppe di Dante e di Guarorini Angela, nato a Casalmaggiore (Mantova) il 13 gennaio 1911, caporal maggiore del I Gruppo obici da 100/17. Il nome viene così rettificato: Antenore.

Regio decreto 3 aprile 1926, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1926, registro n. 7 Guerra, foglio n. 275 - Bollettino ufficiale 1926, dispensa 22, pag. 1372:

Persa Michele, da Quartu S. Elena (Cagliari), soldato 13° Reggimento artiglieria da campagna, numero di matricola 10289. Il cognome viene così rettificato: Perra.

Regio decreto 3 giugno 1926, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1926, registro n. 11 Guerra, foglio n. 21 - Bollettino ufficiale 1926, dispensa 32, pag. 2068:

Niboletti Luigi, da Sermide (Mantova), caporale 7° Reggimento artiglieria da fortezza, numero di matricola 11840. Il cognome viene così rettificato: Nibaletti.

Decreto presidenziale 15 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1963, registro n. 7?, Difesa-Esercito, foglio n. 198 - Bollettino ufficiale 1964, dispensa 1, pag. 90:

Vincenzotti Giovanni, da Sacile, caporal maggiore. Il cognome viene così rettificato: Vicenzotto.

(4894)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Corso dei cambi del 18 giugno 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,85	624,85	624,87	624,87	624,86	624,87	624,85	624,86	624,87
$ Can.	578,02	578,05	577,90	577,80	577 —	577,95	578,05	578 —	577,95	578 —
Fr. Sv.	144,80	144,81	144,815	144,815	144,80	144,81	144,8175	144,80	144,81	144,81
Kr. D.	90,43	90,44	90,45	90,44	90,40	90,45	90,45	90,45	40,45	90,45
Kr. N.	87,40	87,39	87,40	87,3975	87,45	87,41	87,39	87,40	87,41	87,42
Kr. Sv.	121,68	121,69	121,69	121,68	121,65	121,67	121,6875	121,45	121,69	121,70
Fol.	172,64	172,75	172,74	172,76	172,75	172,70	172,77	172,65	172,70	172,75
Fr. B.	12,53	12,534	12,5370	12,53625	12,53	12,53	12,535	12,54	12,53	12,54
Franco francese	127,50	127,52	127,53	127,5225	127,50	127,52	127,5275	127,50	127,52	127,53
Lst.	1746,26	1746,10	1746,30	1746,25	1746,25	1746,40	1746,25	1746,25	1746,40	1746,25
Dm. occ.	157,27	157,27	157,29	157,28	157,25	157,29	157,28	157,27	157,29	157,28
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,1930	24,1975	24,15	24,19	24,195	24,19	24,19	24,195
Escudo Port.	21,77	21,77	21,75	21,78	21,90	21,78	21,765	21,77	21,78	21,77

Media dei titoli del 18 giugno 1964

Rendita 5 % 1935	103,60
Redimibile 3,50 % 1934	95,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	84,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	98,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	98,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,70

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 giugno 1964

1 Dollaro USA	624,87
1 Dollaro canadese	577,925
1 Franco svizzero	144,816
1 Corona danese	90,445
1 Corona norvegese	87,394
1 Corona svedese	121,684
1 Fiorino olandese	172,765
1 Franco belga	12,536
1 Franco francese	127,525
1 Lira sterlina	1746,25
1 Marco germanico	157,28
1 Scellino austriaco	24,196
1 Escudo Port.	21,772

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli nominativi del Debito pubblico

(In conformità delle disposizioni della legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione). Elenco n. 8.

Si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Si rende noto che, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Ammontare del capitale nominale
			Lire
P. Redim. 3,50 % (1934)	448.514 (piena proprietà)	Argentieri Maria di Domenico, maritata Cirulli, domic. a Gissi (Chieti)	20.000
Rendita 5 % (1935)	165.916 (nuda proprietà)	Rizzuto Serafino fu Simone, domic. in Carfizzi (Catanzaro) Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Rizzuto Pietro Fedele fu Fedele, domic. in Carfizzi (Catanzaro)	15.200
P. Red. Ric. 3,50 %	171 (nuda proprietà)	Gillio Tos Franco fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Tirone Ginnia fu Antonio, vedova Gillio Tos, domic. in Ivrea (Torino). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Tirone Ginnia fu Antonio vedova Gillio Tos, domic. in Ivrea (Torino)	10.000
Id.	173 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. Annotazione: come sopra	5.000
P. Redim. 3,50 % (1934)	514.062 (nuda proprietà)	Sapienza Antonio ed Angelo fu Gerardo, domic. a Montevideo (Uruguay), eredi indivisi del padre. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Picerni Lucia fu Carlo, vedova Sapienza, domic. a Tito (Potenza)	21.500
Id.	438.197 (nuda proprietà)	Bolzano Pasquale di Giacinto, domic. a Palermo. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Gagliardo Giuseppa fu Pasquale, vedova di Scordato Giuseppe, domic. a Palermo	2.000
Id.	130 477 (nuda proprietà)	Veglia Margherita fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Bordisso Margherita di Alessio vedova Veglia, domic. a Cuneo. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Bordisso Margherita di Alessio vedova di Veglia Giuseppe, domic. a Cuneo	2.500
Cons. 3,50 % (1906)	853.478 (nuda proprietà)	Figli nascituri da legittimo matrimonio di Zago Maria fu Giovanni, nubile, domic. a Verona. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Zago Maria fu Giovanni, nubile, domic. a Verona, e nel caso che i titolari non sopravverranno, la rendita sarà devoluta per 1/3 all'Ente comunale di assistenza di Villafranca di Verona e per 2/3 a Zago Ester e Maria di Eugenio minori, sotto la patria potestà del padre, ai figli nascituri da legittimo matrimonio di Zago Eugenio e Rosa fu Giovanni, di Giusto Maria e Regina di Arturo, a Spellini Pietro di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre ed ai figli nascituri da legittimo matrimonio di Spellini Luigi fu Pietro	133.000
Id.	398.789 (nuda proprietà)	Savoia Alfredo fu Martino, domic. a Campiglia Cervo (Novara). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Vanni Maria fu Giuseppe, vedova di Savoia Martino, domic. a Campiglia Cervo (Novara)	2.200

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Ammontare del capitale nominale
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	398.788 (nuda proprietà)	Savoia Amabile fu Martino, domic. a Campiglia Cervo (Novara). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Vanni Maria fu Giuseppe, vedova di Savoia Martino, domic. in Campiglia Cervo (Novara)	2.300
P. Redim. 3,50 % (1934)	272.266 (nuda proprietà)	Cesano Giacomo fu Federico, domic. a Bricherasio (Torino). Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Buffa Francesca fu Casimiro moglie di Cesano Giacomo, domic. a Bricherasio (Torino)	18.800
Id.	140.648 (piena proprietà)	Fontana Maria Rosalia di Antonio, moglie di Papa Giuseppe di Giovan Battista, ambedue minori sotto la curatela di Papa Giovan Battista fu Giacomo, domic. a Trapani. Annotazione: vincolata come dote della titolare . . .	8.000
Id.	140.649 (nuda proprietà)	Iscrizione: come sopra. Annotazione: come sopra	8.000
Id.	242.522 (nuda proprietà)	Fassetta Piera fu Ottavio, moglie di Moratti Riccardo, domic. a Torino. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Berzia Giulia fu Pietro, vedova Fassetta Ottavio, domic. a Torino . .	90.000
Id.	532.643 (nuda proprietà)	Guglielminetti Teresa fu Giacomo Franchino moglie di Tarchetti Gottardo, domic. a Torino. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Rigault de la Longrais Emilia Teresa Augusta Maria detta Lidia di Augusto, nubile, domic. a Torino	120.000
Id.	438.171 (nuda proprietà)	Gagliardo Angela fu Pasquale, moglie di Bolzano Giacinto, domic. in Palermo. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Gagliardo Giuseppa fu Pasquale, vedova di Scordato Giuseppe, domic. in Palermo	20.000
Cons. 3,50 % (1906)	853.297 (nuda proprietà)	Spellini Pietro di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre e figli legittimi nascituri di Spellini Luigi fu Pietro, domic. a Verona. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Spellini Luigi fu Pietro, domic. a Verona	133.000
Id.	853.299 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. Annotazione: l'usufrutto vitalizio spetta a Luchese Amelia fu Giuseppe, vedova Zago, domic. a Verona	19.000

Roma, addì 3 giugno 1964 — *Il direttore generale reggente:* GRECO

(4885)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Conca ternana, con sede in Terni

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11319 in data 11 giugno 1964, è stato approvato — con modificazioni —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Conca ternana, con sede in Terni, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 27 luglio 1963.

(4911)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel testo del decreto ministeriale 20 maggio 1964, relativo alla seconda variazione al bilancio di previsione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1963-64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 3 giugno 1964, pagina 2294, Art. 1., sesta e settima riga, ove è detto: « . . . (Fondo speciale europeo) . . . », leggasi: « . . . (Fondo sociale europeo) . . . ».

(4924)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a centodiciotto posti di allievo sottufficiale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'organico dei sottufficiali permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stabilito dalla tabella *A* annessa alla citata legge n. 469;

Accertato che, dopo effettuato l'inquadramento di cui all'art. 87 della legge 469 e dopo espletati i concorsi previsti dall'art. 91 della stessa legge 469, nel suddetto organico esistevano n. 1184 vacanze;

Visto l'art. 96 della legge n. 469;

Considerato che, con decreto ministeriale 4 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1963, registro n. 11 Interno, foglio n. 264, è stato bandito un concorso per titoli a cinquecentonovantadue posti di vice brigadiere permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato ai vigili scelti in possesso del requisito dell'idoneità all'avanzamento conseguita al termine dei corsi allievi sottufficiali, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto l'art. 29, comma *a*), della legge 469.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del detto testo unico.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a centodiciotto posti di allievo sottufficiale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ripartiti come segue:

1) trenta posti per meccanici riparatori di automezzi, con patente auto almeno di categoria *B*;

2) trenta posti per congegnatori meccanici;

3) venti posti per muratori;

4) dodici posti per elettricisti per automezzi (elettrauto);

5) sei posti per montatori e riparatori di apparecchi radio professionali rice-trasmittenti (qualifica richiesta: montatore e riparatore di apparecchi televisivi);

6) venti posti per carpentieri in legno.

Art. 2.

Per l'ammissione al suddetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio minimo di istruzione secondaria di primo grado;

b) l'età che, all'atto del bando non deve essere inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo l'elevazione del limite di età prevista dalle disposizioni vigenti.

In merito all'elevazione del limite di età si precisa quanto segue:

1) elevazione a 37 anni nei confronti:

di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'otto settembre 1943;

dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) elevazione di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) elevazione di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) elevazione a 39 anni nei confronti:

dei combattenti ed assimilati, di cui ai paragrafi primo ed ultimo del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) elevazione a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restante per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

6) elevazione a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato.

In relazione a quanto previsto nei numeri 6) e 7) non potrà conseguire la nomina chi abbia compiuto i 55 anni, dato che tale età è prevista dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 364, per il collocamento a riposo dei vice brigadieri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) comprovare di essere maestri d'arte, capo tecnici o operai specializzati;

d) essere cittadini italiani. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

e) godimento dei diritti politici;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile nonchè appartenenza a famiglia avente gli stessi requisiti. Questi occorrono, quando il candidato sia coniugato, anche per la moglie e per la sua famiglia.

h) statura non inferiore a mt. 1,65 e non superiore a mt. 1,80;

i) la piena incondizionata idoneità psico-fisica, anche in relazione ai precedenti del candidato, dei suoi ascendenti e dei suoi collaterali.

I requisiti di cui alle lettere *i*) ed *h*) saranno accertati dalla Commissione medica di cui all'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, prima dell'inizio delle prove scritte.

I concorrenti, inoltre, verranno sottoposti ad un esame psico-tecnico inteso ad accertare la loro idoneità alle esigenze dei servizi antincendi.

Non possono partecipare al concorso:

gli esclusi dall'elettorato attivo politico ed i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto elettorato;

coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria e dalla rafferma nelle forze armate dello Stato in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;

i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della Provincia in cui il candidato risiede,

entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno d'arrivo.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti, nonchè i salariati delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti alla lettera *b*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana,

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

la specialità di mestiere per la quale intenda concorrere;

il possesso almeno della patente di tipo *B* con la specifica indicazione degli estremi del rilascio (numero e data), per coloro che concorrono a posti di meccanici riparatori di automezzi;

gli eventuali servizi prestati come impiegati o salariati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comanadante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, a norma dell'art. 32 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 5.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I, titolo I, capo II del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, in quanto compatibili.

Le prove del concorso consistono:

a) in una prova scritta di italiano, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale che dimostri la capacità dei candidati di saper esprimere le loro idee con ordine logico e in forma semplice, chiara e corretta;

b) in una prova scritta di aritmetica e geometria sulle quattro operazioni, sui numeri interi e frazionari, sulle figure piane e sui solidi, sulle misure di superficie e sui volumi;

c) in una prova pratica consistente nella costruzione di un capo d'opera o in un esperimento pratico, a seconda della specialità di mestiere per la quale il candidato concorra, per come risulta dai seguenti profili:

i meccanici riparatori di automezzi: dovranno individuare e localizzare qualunque guasto, irregolarità ed usura di parti di autoveicoli con motore a carburazione e ad iniezione, interessante il motore, la trasmissione e le strutture portanti, nonchè eseguire le riparazioni o i ricambi che si rendono necessari;

i congegnatori meccanici: dovranno eseguire, da disegno dato o su schizzo che loro stessi devono rilevare, lavori che richiedono operazioni di:

1) costruzione dei principali attrezzi di lavoro e di altri pezzi ottenibili mediante semplici operazioni di fucinatura;

2) saldatura ossiacetilenica ed elettrica anche su elementi non trasferibili sul posto di lavoro;

3) costruzione con lavorazione a mano e con le macchine utensili di più comune impiego di apparecchiature con le tolleranze richieste e non inferiori a un ventesimo di millimetro, nonchè manutenzione di quelle in opera;

i muratori: dovranno eseguire, da disegno dato, murature rette o centinate di qualsiasi tipo e con materiale diverso ed intonaci. Dovranno inoltre mettere in opera soglie, rivestimenti, travi ed infissi e procedere all'armatura ed al getto di semplicissimi elementi in calcestruzzo armato;

gli elettricisti per automezzi (elettrauto): dovranno individuare, localizzare, riparare qualunque guasto o irregolarità inerente agli equipaggiamenti elettrici di autoveicoli. Localizzare i difetti di funzionamento delle varie apparecchiature di bordo, mediante apparecchi di controllo. Esaminare gli schemi ed i piani dei circuiti. Smontare e verificare le apparecchiature e provvedere alla loro riparazione e sostituzione. Rimontare il complesso ed effettuare i collegamenti. Provvedere all'ordinaria manutenzione della batteria ed alla eventuale sostituzione di elementi guasti.

i montatori e riparatori di apparecchi radio professionali, ricetrasmittenti: dovranno provvedere, in base a schemi o ad altre istruzioni, al montaggio e alla riparazione di apparecchi televisi: in particolare provvedere al controllo e alla taratura dei circuiti dei televisori. Esaminare gli schemi o altre istruzioni. Scegliere, secondo le prescrizioni, i vari elementi costituenti gli apparecchi e montarli sui telai all'uopo predisposti. Realizzare i circuiti video e audio e provvedere al loro controllo e taratura. Verificare, collaudare e mettere a punto gli apparecchi nel loro complesso e nei singoli gruppi componenti. Ricercare e riparare i guasti con l'ausilio di appositi strumenti di controllo, sostituendo le parti difettose e rimettendo a punto l'apparecchio;

i carpentieri in legno: dovranno eseguire i lavori in legno attinenti ai fabbricati, come: esecuzione e posa in opera di solaio in legno, puntellatura, tetti, centine, armature provvisorie e casseri per le costruzioni in cemento armato, ecc.

d) in una prova orale sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e pratica, nonchè su nozioni elementari di fisica e di chimica;

e) in una prova ginnico-sportiva consistente nell'esecuzione di esercizi dai quali possa desumersi l'attitudine ginnica dei candidati.

Art. 6.

Le prove di esame saranno effettuate presso le Scuole centrali antincendi.

Per sostenere tali prove i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: fotografia recente autenticata dal sindaco o dal notaio, libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, tessera di riconoscimento rilasciata agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con successivo decreto saranno fissate le date per le prove scritte di esame, nonchè per la prova pratica.

Art. 7.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova di esame. Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi.

I concorrenti, per essere ammessi alle prove orali e ginnica, devono aver riportato nelle prove scritte e nella prova pratica almeno 6/10; per essere inclusi in graduatoria dovranno riportare in ciascuna prova di esame non meno di 6/10.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame.

La graduatoria per ciascuna delle specialità di mestiere tra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine di giorni 20, che decor-

rono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

I documenti valevoli ad attestare i suddetti titoli sono i seguenti:

1) insignito di medaglie al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

3) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

4) ferito in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto;

5) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione;

6) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione,

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

7) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

8) ex combattente o assimilato:

per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornato;

per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stat oMaggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornato;

per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

9) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

10) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

11) gli orfani dei vigili del fuoco: apposita attestazione rilasciata dall'Istituto nazionale orfani vigili del fuoco che documenti tale loro qualifica;

12) coloro che abbiano prestato servizio militare di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913: una dichiarazione rilasciata dai Comandi provinciali vigili del fuoco che hanno provveduto alla loro restituzione all'Esercito per fine ferma che attesti tale loro qualifica;

13) i vigili volontari: una attestazione rilasciata dai Comandi provinciali di appartenenza;

14) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per ciascuna specialità di mestiere è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° e non abbia superato il 32° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli di preferenza o di precedenza, a termini del precedente articolo 8;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

6) titolo di studio originale o copia autenticata dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia dello stato di servizio civile autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

8) certificato attestante che il candidato è in possesso della qualifica di maestro d'arte, capo tecnico od operaio specializzato relativa al mestiere per il quale ha concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

I candidati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici e del casellario giudiziario purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dello apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente articolo 9 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo di ruoli aggiunti o salariati dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'articolo 9.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 11.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo, ad eccezione di quello dell'età che deve essere posseduto alla data del bando del concorso.

Art. 12.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Prefetture dopo il termine di cui allo art. 3.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei per ciascuna delle specialità di mestiere fra le quali sono stati ripartiti i posti messi a concorso, approvata con decreto del Ministero dell'interno a termini del 1° comma dell'art. 9 del presente decreto, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi sottufficiali permanenti e comandati a frequentare presso le Scuole centrali anticendi un corso a carattere militare teorico-pratico di addestramento professionale della durata di un anno sui programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.

Al termine dei primi sei mesi di corso gli allievi sottufficiali verranno sottoposti ad esami presso la Scuole per ottenere il passaggio al secondo corso.

Gli allievi che abbiano superato gli esami per la promozione al secondo corso di istruzione saranno avviati ai Comandi provinciali per un periodo di giorni novanta per assolvere funzioni di vice brigadiere. L'ispettore comandante provinciale al termine dei tre mesi di permanenza esprimerà il proprio motivato parere circa l'idoneità dell'allievo.

Terminato l'esperimento, gli allievi rientreranno alle Scuole per il completamento del corso.

Al termine del corso gli allievi saranno sottoposti ad esami finali da parte dell'apposita Commissione di cui allo art. 32 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Gli esami finali comprendono prove scritte e pratiche sulle materie previste dal regolamento delle Scuole.

La graduatoria degli allievi sottufficiali permanenti risultati idonei negli esami finali verrà comunicata al Ministero che provvederà alla loro nomina a vice brigadiere permanente e alla conseguente iscrizione nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso.

Gli allievi che non abbiano superato gli esami per la promozione al secondo corso di istruzione potranno essere ammessi a ripetere il corso per non più di una volta.

Al termine del primo corso la Commissione esaminatrice dovrà pronunciarsi sulla idoneità del giovane a ripetere il corso oppure sulla sua idoneità a continuare il servizio nel Corpo dei vigili del fuoco.

Coloro che non saranno giudicati neppure idonei al conseguimento della nomina a vigile saranno dimessi, mentre gli altri, a domanda, potranno conseguire la nomina a vigile permanente.

Gli allievi che, al termine del secondo corso, non saranno giudicati idonei al grado di vice brigadiere, potranno essere ammessi a ripetere il secondo corso per una sola volta, e, qualora non fossero dichiarati per la seconda volta idonei, potranno, a domanda, conseguire la nomina a vigile permanente.

Art. 15.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto, direttore generale dei servizi antincendi, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: GAIPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1964
Registro 13 Interno, foglio n. 309.

(4262)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso a quarantotto posti di operaio «famiglio» di 3ª categoria nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della difesa-Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati dipendenti dall'Amministrazione aeronautica, approvato con decreto ministeriale 30 novembre 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la tabella A annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, concernente modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1954, n. 572, relativo alle norme di attuazione del decreteo legislativo 7 maggio 1948, n. 940;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, concernente l'aumento della dotazione organica del ruolo degli operai dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione di documenti nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, concernente modificazioni alle norme previste dalla precitata legge, n. 375;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili;

Ritenuta la necessità, per immediate esigenze di servizio, di indire un concorso per la nomina di un congruo numero di operai da adibire all'esercizio del mestiere di «famiglio» per il quale è particolarmente avvertita carenza di personale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a quarantotto posti di operaio famiglio di 3ª categoria nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso suddetto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo quanto stabilito al successivo articolo 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza della quinta classe elementare.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età indicato nella lettera *b*) del precedente articolo 2 è elevato:

1) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati

in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine; per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra e per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per gli invalidi civili.

Non è prescritto alcun limite di età per gli operai di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso di cui al precedente art. 1, redatte su carte da bollo da L. 200 e nella forma rispettivamente indicata nei due schemi annessi al presente decreto (allegato *A*, per gli aspiranti estranei alla Amministrazione dello Stato ed allegato *B*, per gli aspiranti in atto già operai dello Stato) dovranno pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione generale dei personali civili ed affari generali, Divisione 2ª, Sezione 1ª, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti, dovranno dichiarare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di aver conseguito la licenza della quinta classe elementare, specificando il nome della scuola e la data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso enti aeronautici;

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno altresì:

a) indicare il loro preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare di non aver precedenti rapporti di impiego con una pubblica Amministrazione o, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda dei candidati esterni dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

I candidati in atto già alle dipendenze dello Stato quali operai di ruolo dovranno inoltrare per via gerarchica la domanda di partecipazione al concorso; la firma apposta in calce alla domanda stessa dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio o dello stabilimento.

Art. 5.

La graduatoria degli aspiranti al concorso sarà formata dall'apposita Commissione giudicatrice, sulla base di un giudizio comparativo concernente i requisiti attitudinali dei singoli candidati e i titoli dei candidati medesimi secondo criteri che saranno predeterminati dalla Commissione stessa.

A tal fine gli aspiranti saranno convocati a Roma, presso la sede ministeriale, ed invitati a produrre i titoli professionali e di altro genere di cui sono in possesso.

Art. 6.

Prima della nomina, i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica, da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 7.

Per la valutazione dei requisiti attitudinali e dei titoli degli aspiranti, nonchè per lo accertamento dell'idoneità fisica dei vincitori del concorso, saranno nominate distinte Commissioni giudicatrici, come previsto dal regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e dal regolamento per gli operai dell'Aeronautica militare approvato con decreto ministeriale 30 novembre 1925.

Art. 8.

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi all'accertamento dell'idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza non competerà alcun rimborso di spese.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo e sarà successivamente pubblicata nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Aeronautica.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 9 comma secondo della legge 5 marzo 1961, n. 90, gli operai dello Stato in atto appartenenti a categorie inferiori — aspiranti ai posti messi a concorso — precederanno, a parità di merito, nella graduatoria i candidati esterni.

Gli invalidi di guerra ex militari e civili, gli invalidi per servizio e gli invalidi civili, ove risultino in possesso dei requisiti attitudinali e dell'idoneità fisica, avranno senz'altro il diritto alla nomina indipendentemente dal posto occupato nella graduatoria, fino al completamento delle aliquote loro riservate dalle norme legislative vigenti.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno produrre al Ministero, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammesso la presentazione del certificato di nascita.

Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli d leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 200 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 200, comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato di licenza della quinta classe elementare rilasciato sulla prescritta carta da bollo dell'istituto scolastico presso il quale la licenza è stata conseguita;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato in carta da bollo da L. 200 da un medico militare, oppure dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Gli invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili, dovranno, invece, produrre un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la natura ed il grado dell'invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 11.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente art. 10, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Detto attestato dovrà essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 12.

L'Amministrazione ha la facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 10, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 14.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi dalla Amministrazione — non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1964
Registro n. 16 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 358

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 e da inviare in tempo utile in modo che pervenga alla Direzione generale competente entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando).

Al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione 2ª - Sezione 1ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (Provincia di . . . .) via . . . . , n. . . . presa visione del bando di cui al decreto ministeriale 24 marzo 1964 chiede di essere ammesso al concorso per i quarantotto posti di famiglio nella 3ª categoria.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (2);

5) è in possesso della licenza della quinta classe elementare conseguita presso . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha diritto (3) all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'articolo 3 del bando, perché . . . .;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso enti aeronautici.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Data . . . .

Firma (4) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

(Visto per la legalizzazione della firma . . . . .)

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite di 35 anni, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 dagli aspiranti che siano già operai di ruolo dello Stato e da inviare per via gerarchica in modo che pervenga alla Direzione generale competente del M.D.A. entro il termine stabilito all'art. 4 del bando).

Al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, Divisione 2ª, Sezione 1ª — ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . in atto operaio di ruolo di . . . . categoria alle dipendenze del . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .) via . . . .

. . . . n. . presa visione del bando di cui al decreto ministeriale 24 marzo 1964 chiede di essere ammesso al concorso per i quarantotto posti di famiglio di 3ª categoria.

Data . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . .

Timbro dell'Ufficio o Stabilimento.

Visto. Si autentica la firma del signor . . . . operaio di ruolo di . . categoria.

La presente domanda, presentata il . . . . viene trasmessa il .

Firma del capo ufficio o direttore dello Stabilimento

(4628)

Concorsi a diciotto posti di operaio « cuoco » e a ventiquattro posti di operaio « cameriere » nel ruolo degli operai permanenti di 2ª categoria del Ministero della difesa-Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni,

Visto il regolamento speciale per i salariati dipendenti dall'Amministrazione aeronautica, approvato con decreto ministeriale 30 novembre 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, concernente modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1954, n. 572, relativo alle norme di attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, concernente l'aumento della dotazione organica del ruolo degli operai dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione di documenti nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, concernente modificazioni alle norme previste dalla precitata legge, n. 375;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili;

Ritenuta la necessità — per immediate esigenze di servizio — di indire un concorso per la nomina di un congruo numero di operai da adibire a taluni mestieri per i quali è particolarmente avvertita carenza di personale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio nel ruolo degli operai permanenti del Ministero della difesa-Aeronautica:

1) a 18 posti di cuoco, nella 2ª categoria;

2) a 24 posti di cameriere, nella 2ª categoria.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi suddetti è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza della quinta classe elementare.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato condanne indicate nello art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età indicato nella lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine, per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra e per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non superino i quaranta anni di età.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per gli invalidi civili.

Non è prescritto alcun limite di età per gli operai di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 redatte su carte da bollo da L. 200 e nella forma rispettivamente indicata nei due schemi annessi al presente decreto (allegato *A* — per gli aspiranti estranei alla Amministrazione dello Stato ed allegato *B* — per gli aspiranti in atto già operai dello Stato) dovranno pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione generale dei personali civili ed affari generali, Divisione 2ª, Sezione 1ª, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti, dovranno dichiarare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di aver conseguito la licenza della quinta classe elementare, specificando il nome della scuola e la data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso enti aeronautici;

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno altresì:

a) indicare il loro preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

b) dichiarare di non aver precedenti rapporti di impiego con una pubblica Amministrazione o, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Nella domanda gli aspiranti dovranno, infine, precisare la qualifica di mestiere per la quale intendono concorrere.

I candidati che intendono partecipare ad entrambi i concorsi dovranno produrre distinte domande.

La firma in calce alla domanda dei candidati esterni dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

I candidati in atto già alle dipendenze dello Stato quali operai di ruolo dovranno inoltrare per via gerarchica le domande di partecipazione ai concorsi, le firme apposte in calce alle domande stesse dovranno essere autenticate dal capo dell'ufficio o dello stabilimento.

Art. 5.

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti ad una prova d'arte o ad un esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto. I risultati di tali prove od esperimenti serviranno di base per la formazione della relativa graduatoria di merito.

Le modalità di svolgimento delle anzidette prove, che avranno luogo in Roma, saranno rese note ai candidati unitamente alla comunicazione dell'ammissione al concorso.

Art. 6.

Prima della nomina, i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica, da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 7.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli aspiranti nonchè per l'accertamento dell'idoneità fisica dei vincitori del concorso, saranno nominate distinte Commissioni giudicatrici, come previsto dal regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e dal regolamento per gli operai dell'Aeronautica militare approvato con decreto ministeriale 30 novembre 1925.

Art. 8.

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi a prova d'arte o ad esperimento pratico, nonchè per l'accertamento dell'idoneità fisica e per tornare alla propria residenza non competerà alcun rimborso di spese.

Art. 9.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli concorsi saranno approvate con decreti ministeriali, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo e saranno successivamente pubblicate nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Aeronautica.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 9 comma secondo della legge 5 marzo 1961, n. 90, gli operai dello Stato in atto appartenenti a categorie inferiori — aspiranti ai posti messi a concorso — precederanno, a parità di merito, nelle graduatorie i candidati esterni.

Gli invalidi di guerra ex militari e civili, gli invalidi per servizio e gli invalidi civili, ove conseguano l'idoneità nella prova d'arte e nell'esperimento pratico e siano fisicamente idonei, avranno senz'altro il diritto alla nomina indipendemente dal posto occupato nella graduatoria, fino al completamento delle aliquote loro riservate dalle norme legislative vigenti.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi dovranno produrre al Ministero entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita.

Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da lire 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato su carta da bollo da lire 200, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato,

5) copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in bollo da lire 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero certificato di esito leva, in carta da bollo da lire 200 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da lire 200, comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato di licenza della quinta classe elementare rilasciato sulla prescritta carta da bollo dell'istituto scolastico presso il quale la licenza è stata conseguita;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato in carta da bollo da lire 200 da un medico militare, oppure dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Gli invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili, dovranno, invece, produrre un certificato in carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la natura ed il grado dell'invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 11.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numero 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente articolo 10, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Detto attestato dovrà essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 12.

L'Amministrazione ha la facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 10, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi dalla Amministrazione — non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1964
Registro n. 16 Difesa-Aeronautica, foglio n. 359

ALLEGATO A

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 e da inviare in tempo utile in modo che pervenga alla Direzione generale competente entro il termine stabilito dall'art. 4 del bando).

Al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione 2ª - Sezione 1ª. — ROMA.

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (Provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . presa visione del bando di cui al decreto ministeriale 24 marzo 1964, chiede di essere ammesso al concorso per i . . . . posti di . . . . . nella 2ª categoria.

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) . . . ,

4) non ha riportato condanne penali (2);

5) è in possesso della licenza della quinta classe elementare conseguita presso . . . . in data . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha diritto (3) all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando, perchè . . . . ;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso enti aeronautici.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Data . . . .

Firma (4) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .;

(V° per la legalizzazione della firma . . . . .)

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali, eventualmente pendenti.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite di 35 anni, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

ALLEGATO B

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 dagli aspiranti che siano già operai di ruolo dello Stato e da inviare per via gerarchica in modo che pervenga alla Direzione generale competente del Ministero difesa-Aeronautica entro il termine stabilito all'art. 4 del bando).

Al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione 2ª Sezione 1ª. — ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . in atto operaio di ruolo di . . . . . categoria alle dipendenze del . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . .), via . . . . . . n. . . . . . presa visione del bando di cui al decreto ministeriale 24 marzo 1964 chiede di essere ammesso al concorso per i . . . . . . , posti di . . . . . . nella 2ª categoria.

Data . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni.

Timbro dell'Ufficio o Stabilimento.

V° Si autentica la firma del signor . . . . operaio di ruolo di . . . . categoria.

La presente domanda, presentata il . . . . viene trasmessa il . . . .

Firma del capo ufficio
o direttore dello Stabilimento

(4629)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA - FIRENZE

Comunicato relativo al concorso nazionale per la ideazione ed esecuzione di opere d'arte nel Palazzo demaniale, sede degli uffici finanziari di Arezzo.

Con decreto provveditoriale n. 10025 del 30 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1964, registro n. 3, foglio n. 261, lo scultore Quintilio Montini, residente in Firenze, via della Robbia n. 112, è stato riconosciuto vincitore del concorso nazionale per l'ideazione e l'esecuzione di opere d'arte nel Palazzo demaniale sede degli uffici finanziari di Arezzo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 luglio 1963.

(4851)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esame a quattro posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito in attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1963, n. 1209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1963, n. 302 e nel 6° supplemento al n. 34 del Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1963 — parte seconda — con il quale è stato bandito un concorso per esami a quattro posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella *H*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Articolo unico

La Commissione esaminatrice del concorso per esame a quattro posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito in attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, è costituita come segue:

Presidente:

Zanotelli prof. dott. Guglielmo, ispettore generale.

Membri:

Micci prof. Giovanni, ordinario di fisica presso l'Istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Roma;

Lemmi prof. Pietro, ordinario di meccanica presso l'Istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Roma;

Boldrini ing. Luigi, direttore di divisione;

Provenza dott. Alfredo, direttore di divisione;

Calà prof. Maria, docente di lingua tedesca presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Quintino Sella » di Roma.

Segretario:

Fallarino dott. Manlio, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 8 giugno 1964

Il Ministro: RUSSO

(4947)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1964, registro n. 3, foglio n. 381, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 25 marzo 1964, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, della carriera direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, della carriera direttiva di cui al decreto indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Bignardi dott. Domenico, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Capodaglio prof. Giulio, ordinario di economia politica nell'Università di Bari;

Criscuoli prof. Giovanni, incaricato di diritto privato nell'Università di Palermo;

Cardillo dott. Mario, ispettore generale;

D'Adamo dott. Giovanni, direttore di divisione.

Segretario:

Bucarelli dott. Aldo, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi e i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1964
Registro n. 8, foglio n. 290. — ANGELINI

(4927)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4845 e 4846 del 12 dicembre 1963, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1962 nella provincia di Imperia, e sono state assegnate le condotte ai candidati dichiarati vincitori;

Visto che il dott. Valerio Reposi, vincitore della condotta medica del Consorzio di Pieve di Teco-Armo ed i dottori Emanuelli G. B. Vittorio, Tagliasacchi Carlo, Dessone Leonardo, Ciocca Francesco, Perfumo Giorgio, Testa Bernardo, Merlino Antonio, Boveri Michele, Scampini Mario, Rossi Giuseppe e Riggio Francesco, hanno dichiarato di rinunciare alla condotta medesima;

Visto che il dott. Antonio Toma che segue in graduatoria il dott. Riggio Francesco, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica consorziale di Pieve di Teco-Armo;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n. 4886 del 12 dicembre 1963, il dott. Antonio Toma è assegnato alla condotta medica del Consorzio di Pieve di Teco-Armo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, della prefettura di Imperia e del comune di Pieve di Taco, comune capo consorzio medico.

Imperia, addì 10 giugno 1964

Il medico provinciale: TRILLO

(4857)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.